

Le perdite su crediti. Che fare?

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

Le perdite su crediti, nel sistema del reddito di impresa, sono state spesso «vigilate» dal fisco e richiedono una particolare cautela nella verifica dei presupposti di deducibilità

Oltre infatti ai criteri della certezza e precisione, riferite agli elementi probatori di supporto, è necessario accertarsi anche dell'inerenza, che si situa a monte rispetto alla successiva valutazione di «effettività»¹.

Secondo l'espressa formulazione dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, «*le perdite di beni di cui al comma 1*» [ossia le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli produttivi di ricavi o plusvalenze esenti], commisurate al costo non ammortizzato di essi, nonché le **perdite su crediti**, sono deducibili:

- se risultano da elementi certi e precisi;
- (e in ogni caso, per le perdite su crediti), se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

È quindi specificato nell'articolo che «*il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*».

Si tratta quindi di un termine iniziale facilmente riscontrabile, che si impernia su un momento formale – rappresentato dalla sentenza, dal provvedimento o dal decreto -, e lascia perciò scoperta l'ipotesi dell'insolvenza «di fatto», non assistita da una procedure formali, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita possa comunque esser fatta constare da elementi certi e precisi.

¹ Cfr. U. Mangiavacchi, «*Brevi considerazioni in tema di inerenza delle perdite su crediti d'impresa*», Impresa commerciale e industriale n. 12 – 31.12.2000, pag. 1882.

Perdite su crediti nel sistema del reddito di impresa

Nell'ambito del reddito di impresa, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* del R.D. 16.3.1942, n. 267.

Tra le perdite su crediti che esulano da procedure concorsuali confluiscono sia le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima, sia quelle emergenti nel contesto di un atto realizzativo.

Il campo di applicazione della disposizione non è circoscritto né dal punto di vista oggettivo né sotto il profilo soggettivo: sono quindi potenzialmente riconducibili nell'ambito della disciplina in esame le perdite riferibili a tutti i crediti presenti in bilancio, senza distinzioni relative alla natura degli stessi o all'attività svolta dal creditore, né alla causa che ha comportato l'iscrizione a conto economico della perdita (valutazione del credito o cessione dello stesso).

L'ammontare della perdita deducibile deve essere determinato tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi secondo e quinto dell'art. 106 del TUIR (*Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti*).

Giacché la perdita dedotta determina un decremento del valore fiscalmente riconosciuto del credito, le eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o le eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive (cfr. risoluzione n. 9/016 del 1° aprile 1981)².

² A questo riguardo l'Agenzia delle Entrate fa richiamo alla risoluzione ministeriale n. 9/016 del 1° aprile 1981.

Rinuncia al credito e trasferimento di partecipazioni

Relativamente all'interpretazione dell'art. 101 dell'attuale TUIR, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo precisazioni con la propria risoluzione n. 70/E del 29.2.2008; in particolare, è stato evidenziato dall'Agenzia che:

- la disciplina di cui al quinto comma del predetto art. 101 richiede, ai fini della deducibilità, la certezza e precisione degli elementi dai quali le perdite risultano, ovvero – in ogni caso – la soggezione a procedure concorsuali;
- sulla base delle riflessioni compiute in giurisprudenza³, la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla cessione di crediti (anche *pro soluto*) non può prescindere dalla sussistenza dei cennati requisiti di «certezza» e «precisione»;
- in relazione all'operazione esaminata nel caso di specie, consistente nella cessione a una società partecipata di un credito da finanziamento unitamente al pacchetto azionario dell'(ulteriore) partecipata-debitrice, la somma costituente la rinuncia al credito da finanziamento da parte del socio non era immediatamente deducibile dal reddito imponibile, dovendo essere portata ad incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società nei confronti della quale era vantato il credito oggetto di rinuncia;
- nel determinare il componente reddituale derivante dalla cessione della partecipazione, la società cedente doveva pertanto confrontare il corrispettivo di cessione con il costo fiscale della partecipazione, aumentato dell'importo della rinuncia al credito;
- la cessione di crediti rientra nel novero delle operazioni soggette al possibile «sindacato» antielusivo di cui all'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 [ora art. 10-*bis* della L. n. 212/2000].

³ Sono a tale riguardo richiamate le sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione n. 13181 del 6.4.2000, n. 14568 del 20 novembre 2001 e n. 7555 del 23 maggio 2002.

Perdite da inesigibilità e da realizzo

Con la sentenza n. 23863 del 19.11.2007 [udienza del 10.5.2007], la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto come deducibili le perdite su crediti vantati in Libia dall'impresa italiana, stanti i delicati rapporti venutisi a creare tra lo Stato libico e gli operatori commerciali degli altri Stati.

Secondo la Cassazione, che aveva valorizzato l'espresso disposto dell'allora vigente art. 66, comma 3, del TUIR (*ante* riforma del 2004), non doveva ritenersi necessario, ai fini della deducibilità, che il creditore avesse domandato una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore con il conseguente assoggettamento dello stesso a una procedura concorsuale, essendo invece sufficiente che le perdite risultassero documentate in modo certo e preciso, **anche attraverso una transazione antieconomica**, giacché nella strategia generale di un'impresa potevano rientrare operazioni di per sé antieconomiche, ma concluse in vista di benefici economici su altri fronti.

Dalla sentenza della richiamata sembra derivare anche una precisa opinione in ordine all'irrilevanza della causa di produzione [ossia all'origine] della perdita deducibile. In particolare, rispetto alle perdite da realizzo [derivanti da cessioni di crediti *pro soluto*], le **perdite da inesigibilità** [quale quella vantata dalla società resistente in Cassazione] necessiterebbero «fisiologicamente» dell'applicazione dei criteri di certezza e precisione di cui all'art. 101, quinto comma, del TUIR, atteso che per esse non sussiste alcun assetto negoziale bilaterale da considerare come elemento per determinare la componente negativa. In tale contesto, il riferimento del legislatore al concetto di «perdita» si riferisce alla mera estinzione del diritto in assenza di reintegrazione economica.

Al contrario, le **perdite da realizzo** si porrebbero analogamente a delle «minusvalenze» [in ragione della conversione del credito in un'altra forma di ricchezza], e per tale ragione non si renderebbero necessarie condizioni ulteriori rispetto al carattere svantaggioso del negozio. Va evidenziato anche che la Cassazione ha generalmente ritenuto che la deducibilità di ogni perdita su credito debba essere subordinata ai vincoli del comma 5 [certezza e precisione].

Insufficienza della temporanea illiquidità

Secondo l'Agenzia delle Entrate (espressasi con la risoluzione 16/E del 23.1.2009), mentre la soggezione del debitore a procedure concorsuali giustifica la deducibilità della perdita, non altrettanto può dirsi della semplice insolvenza temporanea.

Richiedendosi infatti, in generale, elementi certi e precisi, l'insolvenza in quanto tale viene qualificata dalla norma come condizione sufficiente a far considerare definitive le perdite conseguenti al mancato incasso, solamente se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Tale affermazione autorizza la deducibilità della perdita che comunque risulta da elementi certi e precisi, ancorché non correlata a procedure concorsuali [secondo un principio interpretativo potenzialmente alquanto ampio, come ha dimostrato la sentenza della Cassazione sopra brevemente ripresa, in relazione alla transazione antieconomica posta in essere dall'impresa italiana con operatori libici].

Per quanto concerne le perdite correlate a procedure concorsuali, secondo la risoluzione in commento occorre accettare il presupposto *«che l'accertamento giudiziale (o da parte di un'autorità amministrativa) dello stato di insolvenza del debitore costituisca **evidenza oggettiva** della situazione di illiquidità di quest'ultimo. In presenza di procedure concorsuali, in altri termini, l'accertamento della situazione di sofferenza della partita creditoria è ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente (autorità giurisdizionale o amministrativa) e non è rimessa alla mera valutazione soggettiva del creditore»*.

Ciò constatato, l'Agenzia ha ritenuto che la situazione descritta nell'istanza (insolvenza «di fatto») - pur manifestando le *«peculiarità difficoltà di esazione da parte del creditore»* - non potesse ritenersi di per sé rivelatrice dell'esistenza di una perdita definitiva sui crediti in possesso dei requisiti di certezza e precisione richiesti dalla norma fiscale, *«non potendosi escludere l'eventualità che, anche nel breve termine, il debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni»*.

Ulteriori ipotesi di perdite deducibili

Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR è stato innovato dall'**art. 33, c. 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83**, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 134.

Secondo la **circolare dell'Agenzia delle Entrate 1.8.2013, n. 26/E**, le novità hanno riguardato in particolare la determinazione degli elementi certi e precisi, necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti in linea generale.

Puntualizza la circolare in via preliminare che il comma 5 in esame prevede ipotesi in presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati. Si tratta di perdite relative a crediti:

- 1) di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- 2) il cui diritto alla riscossione è prescritto;
- 3) per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, o è assoggettato a procedura concorsuale;
- 4) che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS *adopter* in dipendenza di eventi estintivi (qui si registrano le più recenti modificazioni, estendendo la deducibilità in presenza di effetti estintivi anche ai soggetti non IAS).

Cancellazione dei crediti dal bilancio

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (**art. 1, c. 160, lett. b, L. 27.12.2013, n. 147**) , l'art. 101, c. 5, u.p., del TUIR stabilisce ora che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita su crediti in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Il riferimento generico ai «principi contabili» consente a tutti i soggetti (IAS e non IAS *adopter*) di procedere alla deduzione in presenza di eventi realizzativi che determinino la **cancellazione del credito dal bilancio** (cessione del credito *pro soluto*, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito, etc.), senza la necessità di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi.

Rimangono invece immutate le altre condizioni previste dall'art. 101, comma 5, che continuano a richiedere tali requisiti di certezza e precisione.

Quella operata dalla L. n. 147/2013 è un'ulteriore estensione delle presunzioni *ex lege* di esistenza degli elementi certi e precisi, rispetto a quanto già previsto dal citato D.L. n. 83/2012.

Nel vigente contesto normativo, quindi, con decorrenza dal periodo di imposta 2013, anche per i soggetti non - IAS in ipotesi di:

- cessione *pro soluto* del credito senza azione di regresso;
- transazione con riduzione definitiva del debito;
- rinuncia al credito;

la perdita conseguita è deducibile dal reddito di impresa senza alcuna necessità di dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione.

Perdite derivanti da un processo valutativo

In linea generale, le perdite su crediti sono deducibili solamente se risultano da elementi certi e precisi.

Questa disposizione si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata definitiva⁴ (cfr. circolare n. 39 del 10.5.2002). Tale condizione ricorre qualora si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria (e non quindi quando l'inesigibilità è solo temporanea).

Con riguardo alle perdite su crediti **determinate internamente**, attraverso un procedimento di stima, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la condizione della definitività della perdita possa essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile quando la situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

Tale situazione può essere verificata:

- in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, latitanza o irreperibilità del debitore;

⁴ Cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 10.5.2002.

- in caso di denuncia di furto di identità da parte del debitore *ex art. 494* del codice penale;

- nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'art. 49 del codice civile;

- in presenza di documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), se l'infruttuosità delle stesse risulta anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.

Per i crediti commerciali di modesto importo è possibile prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, in quanto la lieve entità dei crediti può rendere antieconomico l'esperimento di azioni di recupero⁵.

Perdite causate da atti realizzativi

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate sono idonei a produrre una perdita deducibile i seguenti atti realizzativi:

- cessione del credito che comporti la fuoriuscita a titolo definitivo del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;

- transazione con il debitore che comporti la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso;

- atto di rinuncia al credito.

Anche se la deducibilità della perdita su crediti deve essere valutata caso per caso alla luce degli specifici elementi probatori, l'Agenzia ha indicato i seguenti elementi in presenza dei quali la definitiva inesigibilità del credito può ritenersi verificata:

- credito ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto;

- perdita di ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (costi di

⁵ L'Agenzia richiama sul punto le risoluzioni ministeriali n. 189 del 17.9.1970 e n. 124 del 6.8.1976, oltre alla risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5.11.2008.

riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito, etc.);

- in presenza di transazione, quando creditore e debitore non sono parte dello stesso gruppo, in presenza di difficoltà finanziaria documentata del debitore (ad esempio, mediante l'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore stesso o in presenza di debiti insoluti anche verso terzi).

Oltre alle ipotesi di atti realizzativi, si considerano verificati i requisiti di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR in presenza di tutti gli eventi che determinano la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito, come ad esempio in caso di decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all'eredità.

Ulteriori indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Con la **circolare n. 4/E del 4.6.2014**, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità apportate in materia di perdite su crediti dalla L. n. 147/2013, fornendo le seguenti precisazioni:

- per i soggetti IAS, la deducibilità delle perdite richiede sempre di ritenere sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la «*derecognition*» [cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi] del credito in applicazione dei principi contabili internazionali e, precisamente, dello IAS 39;
- per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, la presunzione di **ricorrenza degli elementi certi e precisi** introdotta dalla L. 147/2013 sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15: in pratica, gli elementi certi e precisi ricorrono esclusivamente nel caso vi sia il trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario.

I presupposti per la cancellazione [e conseguentemente per la deducibilità della perdita] devono essere rinvenuti nei casi di:

- *forfaiting* [particolare contratto con il quale un esportatore può incassare immediatamente il credito dal proprio cliente estero cedendolo a una finanziaria specializzata che assume il rischio];

- *datio in solutum* [estinzione di un'obbligazione pecuniaria mediante il trasferimento della proprietà di un bene];

- conferimento del credito;
- vendita del credito [compreso il *factoring* con cessione *pro soluto* che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito];
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Comportano, invece, il mantenimento dei crediti in bilancio il mandato all'incasso, il pegno di crediti, la cessione a scopo di garanzia, le operazioni di sconto, le cessioni *pro solvendo* e *pro soluto* [che non trasferiscono tutti i rischi inerenti il credito], nonché le cartolarizzazioni che non trasferiscono tutti i rischi inerenti il credito. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 147/2013, le novità risultano applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 [2013, per i soggetti «solari»]. Le stesse, pertanto, avevano effetto già sul modello UNICO 2014.

Per i soggetti che adottano i principi contabili interni, le perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi di imposta anteriori non acquisivano automatica rilevanza fiscale; per la loro deducibilità, si rendeva quindi, necessario valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi.

Competenza delle perdite

La questione della competenza delle perdite su crediti in quanto componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa è stata oggetto di innovazioni con l'**art. 13 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 147** [c.d. decreto *internazionalizzazione*], che ha inserito nell'art. 101 del TUIR un nuovo comma 5-*bis*.

La disposizione richiamata stabilisce che: «*per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di*

imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio».

Inoltre, è stabilito che l'art. 101, comma 5, deve essere interpretato nel senso che *«le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili **nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili**».*

In sostanza:

- vengono presi in considerazione anche gli accordi, previsti dal legislazioni estere, analoghi a quelli italiani in materia di sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali;
- sono modificati i criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili;
- la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale [nuovo art. 101, comma 7, pure inserito dall'art. 13 del decreto *internazionalizzazione*].

Le nuove disposizioni normative, risolvendo numerosi dubbi sorti in epoca anteriore alla loro emanazione, specificano chiaramente:

- il periodo a partire dal quale la deduzione è ammessa;
- il periodo oltre il quale la deduzione non è più ammessa;
- le regole di gerarchia tra piano fiscale e piano civile.

Per quanto riguarda la disposizione di interpretazione autentica dell'art. 101, c. 5, [la svalutazione, in determinati casi, è deducibile nell'esercizio in cui si provvede alla **cancellazione del credito dal bilancio** in applicazione dei principi contabili]: essa risolve le

incertezze insorte in passato sulla competenza con riferimento alle svalutazioni effettuate non in modo analitico, ma per masse [senza poterle riferire al singolo credito].

Nei casi previsti, quindi, la deduzione della perdita può assumere rilevanza anche oltre il periodo di imposta in cui questa assume i caratteri della certezza e precisione, ma non oltre il periodo in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito.

PERDITE SU CREDITI: NUOVI CRITERI DI COMPETENZA

Tavola 1

Tipologia della perdita su crediti [D.Lgs. n. 147/2015]		Momento di competenza
Perdite su crediti in generale [comma 5]		Ricorrenza di elementi certi e precisi
Perdite comma 5-bis	Crediti di modesta entità	Periodo di imputazione in bilancio, anche in periodo successivo a quello in cui sussistono elementi certi e precisi, ma non oltre il periodo in cui si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio
	Debitori soggetti a procedure concorsuali [anche estere]	
	Presenza di accordi di ristrutturazione	

Tavola 2

Sussistenza degli elementi certi e precisi: quando? [circolare AE 4/E/2014]	Momento di competenza
Soggetti IAS/IFRS	Ipotesi in cui è possibile effettuare la « <i>derecognition</i> » [cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi] del credito in applicazione dei principi contabili internazionali e, precisamente, dello IAS 39
Soggetti non – IAS/IFRS	In caso di trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario [OIC 15]
	
Cioè [OIC 15]	Forfaiting
	Datio in solutum
	Conferimento del credito
	Vendita del credito
	Cartolarizzazione [con integrale trasferimento del rischio]

16 maggio 2016

Fabio Carriolo